

PG/2021/177616  
del 01/03/2021



Prot. n.        del

Ai Direttori delle Municipalità

Al Servizio Rapporti con le Scuole Statali e  
Refezione Scolastica

e p.c. All'Assessore alla Scuola e all'Istruzione

**Oggetto:**    Refezione scolastica – applicabilità dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

E' stata portata per le vie brevi all'attenzione della scrivente, dall'Assessore alla Scuola e all'Istruzione, la deliberazione dell'ANAC n. 1022 del 25.11.2020 (avente ad oggetto: "*Problematiche inerenti ai contratti aventi ad oggetto i servizi di ristorazione in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.*"), ai fini della valutazione della possibilità di apportare modifiche ai contratti di refezione scolastica stipulati per il periodo gennaio/giugno 2020 e poi sospesi per la corrente situazione epidemiologica.

L'Autorità, con la citata deliberazione, ha valutato l'applicabilità dell'istituto della modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 ai contratti per servizi di ristorazione collettiva se determinata dal rispetto delle misure di contenimento del contagio, ritenute "*circostanze impreviste e imprevedibili*".

Si ricorda che l'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 ammette le modifiche contrattuali "*ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni [...]: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice [...] Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto*"; resta fermo quanto disposto dal comma 7 del medesimo art. 106, laddove si stabilisce che "*il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.*".



Si evidenzia che l'ANAC, nell'ammettere il ricorso a tale tipologia di varianti per i contratti di ristorazione collettiva, ha ritenuto che *“L'obbligo di applicare per i servizi di ristorazione collettiva le misure di cui al [...] Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori [...] costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici. [...] La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto.”*. L'Autorità, ha tuttavia, evidenziato, in proposito, che *“è necessaria un'accurata verifica dell'impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento.”*

Resta esclusa, pertanto, qualsivoglia modifica contrattuale che non derivi strettamente da variazioni delle modalità organizzative cagionate dal rispetto delle misure governative di contenimento.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare, ad ogni buon conto, che ogni variazione ai contratti di refezione scolastica, allorquando gli stessi saranno riattivati, è rimessa all'esclusiva competenza dei RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, laddove si prevede che *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”*.



Sottoscritto digitalmente da  
*Patrizia Magnoni*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*